



---

**TESTI APPROVATI**

---

**P8\_TA(2019)0218**

**Istituzione del Fondo monetario europeo**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017)0827 – 2017/0333R(APP))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo (COM(2017)0827),
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea<sup>1</sup>,
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona<sup>2</sup>,
- visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 5 luglio 2018 sulle proposte di riforma dell'Unione economica e monetaria (UEM),
- viste la lettera del presidente dell'Eurogruppo al presidente del Consiglio europeo, del 25 giugno 2018, sull'ulteriore approfondimento dell'UEM e la dichiarazione del Vertice euro, del 29 giugno 2018, sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità,
- vista la relazione dell'Eurogruppo ai leader sull'approfondimento dell'UEM, del 4 dicembre 2018,
- vista la dichiarazione del Vertice euro del 14 dicembre 2018,
- vista la posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione e il meccanismo europeo di stabilità (MES), del 14 novembre 2018,
- visto il parere della Banca centrale europea (BCE), dell'11 aprile 2018, relativo a una proposta di regolamento sull'istituzione del Fondo monetario europeo<sup>3</sup>,
- visto il parere n. 2/2018 della Corte dei conti europea, del 18 settembre 2018, dal titolo

---

<sup>1</sup> GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.

<sup>2</sup> GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.

<sup>3</sup> GU C 220 del 25.6.2018, pag. 2.

"Considerazioni in materia di audit e rendicontabilità riguardanti la proposta del 6 dicembre 2017 per l'istituzione di un Fondo monetario europeo nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione",

- visti la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa", il Libro bianco della Commissione del 1° marzo 2017 sul futuro dell'Europa e il documento di riflessione della Commissione del 31 maggio 2017 sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria,
  - vista la sua risoluzione del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro<sup>1</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 relativa all'indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di programmi<sup>2</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulla capacità di bilancio della zona euro<sup>3</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie<sup>4</sup>,
  - visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,
  - visti la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0087/2019),
- A. considerando che l'introduzione dell'euro è uno dei traguardi politici più importanti del progetto europeo, nonché una pietra angolare della costruzione dell'UEM;
- B. considerando che la crisi finanziaria ed economica ha messo in luce le debolezze dell'architettura dell'euro, sottolineando l'urgente necessità di approfondire rapidamente l'UEM e di rafforzarne la responsabilità democratica e la trasparenza;
- C. considerando che l'euro fornisce protezione e opportunità ai cittadini dell'UE; che una zona euro solida e stabile è essenziale per i suoi membri e per l'Unione nel suo complesso;
- D. considerando che l'appartenenza a una zona monetaria comune richiede il rispetto di regole e obblighi condivisi, come quelli stabiliti dal patto di stabilità e crescita, nonché strumenti comuni per rispondere a gravi shock economici e finanziari e per promuovere la responsabilità, la solidarietà e la convergenza socioeconomica al rialzo; che il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (trattato MES) prevede un collegamento chiaro con i meccanismi europei di sorveglianza macroeconomica, in particolare il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita, incluse le clausole di

---

<sup>1</sup> GU C 65 del 19.2.2016, pag. 96.

<sup>2</sup> GU C 378 del 9.11.2017, pag. 182.

<sup>3</sup> GU C 252 del 18.7.2018, pag. 235.

<sup>4</sup> Testi approvati, P8\_TA(2018)0226.

flessibilità, e l'attuazione di riforme strutturali sostenibili e inclusive; che la riduzione e la condivisione dei rischi dovrebbero andare di pari passo nel processo di approfondimento dell'UEM;

- E. considerando che la creazione del fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e la sua successiva conversione nel meccanismo europeo di stabilità (MES) hanno rappresentato un considerevole progresso verso l'istituzione di un meccanismo europeo di gestione delle crisi che contribuisca a rafforzare l'UEM e a fornire assistenza finanziaria a diversi paesi europei colpiti dalla crisi;
  - F. considerando che il carattere intergovernativo del MES ha un'incidenza sul suo processo decisionale, in particolare sulla sua capacità di rispondere tempestivamente agli shock economici e finanziari;
  - G. considerando che la futura integrazione del MES all'interno del quadro giuridico dell'Unione dovrebbe continuare ad essere intesa come parte del progetto di completamento dell'UEM;
  - H. considerando che il dibattito in corso sul futuro dell'Europa e sull'UEM ha evidenziato visioni politiche divergenti fra gli Stati membri in relazione alle prospettive a lungo termine del MES, ma rappresenta altresì una solida base per un importante primo passo verso il rafforzamento del suo ruolo, lo sviluppo dei suoi strumenti finanziari e il miglioramento della sua efficienza e responsabilità democratica, nel quadro della riforma del MES; che il dibattito sull'approfondimento dell'UEM dovrebbe sfociare in una soluzione politica per la riforma del MES;
  - I. considerando che, in un orizzonte di breve periodo, la riforma del MES dovrebbe contribuire all'unione bancaria, offrendo un adeguato sostegno comune di bilancio al Fondo di risoluzione unico (SRF);
1. accoglie con favore la proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo, presentata dalla Commissione il 6 dicembre 2017, e la ritiene un valido contributo al dibattito in corso sul futuro dell'Europa, l'approfondimento dell'UEM e la riforma del MES; plaude segnatamente alla proposta della Commissione di integrare il MES nell'ordinamento giuridico dell'UE;
  2. osserva che le funzioni che il MES riformato dovrà svolgere rientreranno nell'ambito della politica economica e che il nome "Fondo monetario europeo" potrebbe risultare fuorviante; constata che, nel suo parere dell'11 aprile 2018, la BCE ha suggerito che il successore del MES mantenga il nome "MES"; chiede, alla luce di quanto precede, che le implicazioni della scelta del nome del MES riformato siano oggetto di un'adeguata e accurata valutazione onde garantire il minor impatto possibile sul suo corretto funzionamento; suggerisce che il MES mantenga la sua attuale denominazione riconosciuta sul mercato dei capitali, affinché risulti chiaro che la politica monetaria della zona euro rimarrà di competenza della BCE;
  3. sottolinea che il corretto funzionamento dell'UEM è supportato dall'esistenza di un'istituzione che funga da "prestatore di ultima istanza"; prende atto, in tale contesto, del contributo positivo apportato dal MES nell'affrontare le carenze dell'assetto istituzionale dell'UEM, in particolare fornendo assistenza finanziaria a vari Stati membri colpiti dalla crisi finanziaria globale e dalla crisi del debito sovrano;

4. ricorda le sue precedenti posizioni a favore dell'integrazione del MES all'interno del quadro giuridico dell'UE, provvedimento che renderebbe il meccanismo di stabilità un vero e proprio organo dell'Unione; insiste sul fatto che la suddetta integrazione dovrebbe altresì tenere conto del ruolo dei parlamenti nazionali e continuare ad essere considerata come parte del progetto di completamento dell'UEM; ritiene che tale integrazione consentirebbe una gestione in linea con il metodo comunitario, garantirebbe la piena coerenza delle norme e degli obblighi fiscali, agevolerebbe il coordinamento delle politiche economiche e fiscali e accrescerebbe la legittimità democratica e l'assunzione di responsabilità attraverso il Parlamento europeo;
5. sottolinea che, se in futuro saranno coinvolte risorse del bilancio dell'UE, il Parlamento dovrebbe avere il potere politico di esercitare nei confronti del MES tutti i diritti di controllo del bilancio applicabili nel quadro della procedura di scarico; osserva che, in tale evenienza, la Corte dei conti europea dovrebbe essere considerata un revisore esterno indipendente e le dovrebbe essere assegnato un ruolo chiaro e formale nella procedura di scarico;
6. ricorda le prerogative dei parlamenti nazionali in materia di controllo fiscale e democratico; reputa necessario migliorare ulteriormente il controllo esercitato dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo nei confronti del MES riformato; ritiene che i parlamenti nazionali debbano avere il diritto di ottenere informazioni sulle attività del MES riformato e di avviare un dialogo con il suo direttore generale;
7. osserva che la proposta della Commissione ha suscitato un vivace dibattito sulle relative implicazioni politiche, finanziarie e giuridiche; pone in evidenza, tuttavia, che il dibattito concernente la visione a lungo termine dell'assetto istituzionale del MES non dovrebbe ritardare le misure urgentemente necessarie per rafforzare e mettere in atto la responsabilità democratica dell'UEM come pure la sua capacità di promuovere la stabilità e la convergenza finanziaria e di rispondere agli shock economici; chiede, pertanto, una significativa riforma del MES in un orizzonte di breve periodo, per mezzo di una revisione del trattato MES, senza pregiudicare eventuali sviluppi più ambiziosi in futuro;
8. sottolinea che la missione principale del MES riformato dovrebbe continuare a essere la fornitura di assistenza finanziaria transitoria agli Stati membri che ne necessitano, sulla base delle condizioni specifiche concordate nei programmi di aggiustamento e tenendo conto dell'esperienza maturata nel quadro dei precedenti programmi di assistenza finanziaria gestiti dalla Commissione, dal Fondo monetario internazionale (FMI) e dalla BCE; evidenzia che il MES riformato deve disporre di capacità adeguate allo scopo; si oppone, pertanto, ai tentativi di trasformare il MES riformato in uno strumento esclusivamente destinato alle banche o di ridurre la sua capacità finanziaria di sostenere gli Stati membri;
9. ricorda che la gamma degli strumenti finanziari a disposizione del MES dovrebbe essere migliorata ed essere disponibile anche per il MES riformato, compresa la possibilità di fornire sufficiente assistenza finanziaria precauzionale per permettere agli Stati membri di accedere all'assistenza prima di trovarsi ad affrontare gravi difficoltà nel raccogliere fondi sul mercato dei capitali; sostiene che l'accesso alla linea di credito condizionale precauzionale (PCCL) dovrebbe essere disponibile sulla base di una lettera di intenti e fatti salvi i criteri applicabili; osserva che tali strumenti finanziari devono essere usati per aiutare gli Stati membri in caso di gravi shock economici e finanziari; ricorda che l'assistenza finanziaria fornita agli Stati membri può essere integrata da un futuro

strumento di bilancio per la convergenza e la competitività allo scopo di favorire la stabilizzazione economica e finanziaria, gli investimenti e la convergenza socioeconomica al rialzo nella zona euro;

10. sottolinea che l'UEM comprende tutti gli Stati membri dell'Unione, i quali, a eccezione della Danimarca e del Regno Unito, sono tutti tenuti ad adottare l'euro e ad aderire alla zona euro, e che pertanto il MES dovrebbe in ogni caso essere aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri dell'UE;
11. ritiene che il MES riformato debba rivestire un ruolo più importante nella gestione dei programmi di assistenza finanziaria, unitamente alla Commissione e in stretta collaborazione con la BCE, garantendo una maggiore autonomia del quadro istituzionale dell'UE, laddove necessario, fatti salvi i partenariati appropriati con altre istituzioni, in particolare l'FMI;
12. sottolinea che il MES riformato dovrebbe disporre di competenze proprie per produrre e valutare gli elementi richiesti dal suo statuto; sottolinea tuttavia che la valutazione delle richieste di assistenza finanziaria ad opera del MES, così come il processo decisionale relativo all'elaborazione dei programmi di aggiustamento, in cooperazione con altre istituzioni, non dovrebbero in alcun modo sostituire o duplicare la regolare vigilanza macroeconomica e di bilancio prevista dalle norme e dai regolamenti fiscali dell'UE, che deve rimanere di competenza esclusiva della Commissione, né sovrapporsi ad essa;
13. ritiene che gli eventuali programmi di aggiustamento futuri debbano tenere conto dell'impatto sociale delle misure proposte, tra l'altro rispetto all'incidenza a lungo termine del mantenimento delle politiche vigenti, alla luce dell'esito di un'attenta valutazione dell'impatto sociale;
14. sottolinea la necessità di garantire una procedura decisionale efficiente nell'ambito del MES riformato, in particolare nel caso di situazioni urgenti; chiede, in tale contesto, una valutazione dell'attuale assetto di governance;
15. chiede una rapida riforma del MES che ne ridefinisca altresì il ruolo, le funzioni e gli strumenti finanziari, affinché il MES riformato possa offrire un sostegno di liquidità in caso di risoluzione e fungere da sostegno comune di bilancio per l'SRF; chiede che il sostegno comune sia reso operativo quanto prima, entro il 2020, fatte salve le condizioni stabilite, e in ogni caso entro il 2024;
16. pone l'accento sul rischio derivante dal ritardo nell'approfondimento dell'unione bancaria; accoglie con favore le conclusioni della relazione dell'Eurogruppo ai leader sull'approfondimento dell'UEM del 4 dicembre 2018, che è stata avallata in tutti i suoi elementi dal Vertice euro del 14 dicembre 2018; valuta positivamente, in particolare, l'anticipazione dell'introduzione del sostegno comune all'SRF, a condizione che siano stati compiuti progressi sufficienti in materia di riduzione dei rischi, che saranno valutati nel 2020, come pure l'approvazione di una lista di condizioni relative alla riforma del MES; ricorda la sua precedente posizione riguardo alla necessità di completare il sistema europeo di assicurazione dei depositi, secondo cui la riduzione e la condivisione dei rischi dovrebbero andare di pari passo; rileva che non è stato raggiunto nessun risultato immediato in relazione al futuro bilancio della zona euro e alla funzione di stabilizzazione, ma prende atto con favore del mandato relativo allo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività; sottolinea che sono stati compiuti progressi significativi dal punto di vista della riduzione del rischio; ricorda il

significativo contributo del Parlamento al riguardo, in particolare in relazione al pacchetto per il settore bancario e alla rete di sicurezza prudenziale per i crediti deteriorati;

17. propone l'istituzione di un protocollo per un memorandum di cooperazione interlocutorio tra il MES e il Parlamento, con effetto immediato, al fine di migliorare il dialogo interistituzionale e potenziare la trasparenza e la responsabilità del MES, in cui siano specificati i diritti del Parlamento e dei suoi membri riguardo alle questioni sottoposte al MES riformato, alle audizioni periodiche, ai diritti di nomina e agli opportuni diritti di controllo del bilancio; ricorda la sua richiesta relativa a un accordo interistituzionale in materia di governance economica; sottolinea che il direttore generale del MES riformato dovrebbe riferire al Parlamento europeo a seguito di una proposta del Consiglio; esorta a garantire l'equilibrio di genere nella composizione degli organi direttivi del MES riformato;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, alla Commissione, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla Banca centrale europea, al direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.